

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1878

maggio 1879 un progetto di legge per l'esecuzione dell'opera.

« Art. 6. La Commissione sarà composta del presidente del Consiglio dei ministri che ne avrà la presidenza, del ministro dei lavori pubblici, del ministro della pubblica istruzione, vice-presidenti, di nove senatori e nove deputati scelti dalle rispettive Camere, del sindaco e di un delegato del Consiglio comunale di Roma.

« Art. 7. Per le spese occorrenti alla Commissione sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, per l'anno 1878, la somma di lire 30,000. »

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Sarà eretto in Roma un monumento nazionale alla memoria di Vittorio Emanuele, liberatore della patria, fondatore della sua unità. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

**TROMPEO.** Ho letta con moltissimo piacere l'elegante e concisa relazione dell'onorevole Martini sopra questo progetto di legge.

Ben a ragione l'egregio relatore afferma che nel monumento decretato, or sono 29 anni, alla memoria di Carlo Alberto datore dello Statuto e promotore dell'indipendenza italiana, e in questo che ora siamo per votare a Vittorio Emanuele liberatore della patria, fondatore della sua unità, sta chiusa tutta la storia del risorgimento nazionale.

Se non che, tra l'articolo 1 del progetto di legge che abbiamo davanti a noi e l'articolo 1 della legge del 31 dicembre 1850, che decretava il monumento a Carlo Alberto, vedo una differenza, dirò meglio un'ommissione che oserei credere conveniente di correggere, nello scopo precisamente di uniformare e continuare il concetto storico dell'uno e dell'altro monumento.

L'articolo 1 della legge 31 dicembre 1850, dice:

« Sarà innalzato nella capitale del regno un monumento in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto, datore dello Statuto e promotore dell'indipendenza italiana. »

Nell'articolo 1 della legge che oggi ci è proposta leggiamo invece:

« Sarà eretto in Roma un monumento nazionale alla memoria di Vittorio Emanuele, liberatore della patria, fondatore della sua unità. »

A me sembra che questo articolo primo risponderebbe meglio alla tradizione e al sentimento che lo ispira, quando, come nella legge del 1850, al nome

di Vittorio Emanuele precedesse il suo titolo di Re. (*Segni d'assenso del relatore*)

Perciò propongo che nella dispositiva dell'articolo primo si aggiunga la qualifica del Sovrano, cioè la parola di Re.

Spero che tanto il Ministero quanto la Commissione non vorranno rifiutare il mio emendamento.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Invero io avrei sperato che questo progetto di legge venisse adottato per così dire, per acclamazione, e che per lievi ragioni di forma del genere di quella sollevata dall'onorevole Trompeo non si dovesse far luogo a minuta discussione riguardo all'argomento. Ma per questa stessa ragione io mi affretto a dichiarare che accetto senz'altro l'aggiunta della parola indicata dall'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** La Giunta accetta quest'aggiunta?

**MARTINI, relatore.** Accetta.

**PRESIDENTE.** Rileggo pertanto l'articolo 1 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Trompeo, accettata dalla Commissione e dal Ministero.

« Art. 1. Sarà eretto in Roma un monumento nazionale alla memoria del Re Vittorio Emanuele...

**MARTINI, relatore.** Di Re...

**PRESIDENTE** « ...di Re Vittorio Emanuele liberatore della patria, fondatore della sua unità. »

(È approvato e sono pure approvati i seguenti.)

« Art. 2. È istituita una Commissione con ufficio di determinare quale debba essere il monumento, il luogo in cui dovrà sorgere e il programma per la formazione e la scelta del progetto.

« Art. 3. La Commissione ricercherà le offerte fatte dai cittadini e dalle rappresentanze per il monumento nazionale e ne procurerà il versamento nelle casse dello Stato.

« Art. 4. Entro il corrente anno la Commissione presenterà la sua relazione al Governo del Re, indicando approssimativamente la somma per la quale dovrà concorrere lo Stato.

« Art. 5. Il Governo del Re tenendo conto delle proposte della Commissione, presenterà entro il maggio 1879 un progetto di legge per l'esecuzione dell'opera.

« Art. 6. La Commissione sarà composta del presidente del Consiglio dei ministri che ne avrà la presidenza, del ministro dei lavori pubblici, del ministro della pubblica istruzione, vice-presidenti, di nove senatori e nove deputati scelti dalle rispettive Camere, del sindaco e di un delegato del Consiglio comunale di Roma.

« Art. 7. Per le spese occorrenti alla Commissione sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, per l'anno 1878, la somma di lire 30,000. »